

COSTRUZIONI - Se sono passati anni l'ente deve risarcire il danno

La concessione si ritira solo in tempi ragionevoli

Le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione si applicano anche nell'esercizio del poter e di autotutela. In virtù di queste regole, in caso di annullamento d'ufficio di un titolo abilitativo, bisogna valutare in concreto il legittimo affidamento dei privati, confrontandolo con l'interesse pubblico. L'omissione di questa valutazione causa agli interessati un danno ingiusto che l'amministrazione è tenuta a risarcire. Sono questi i principi enunciati con la sentenza n. 8529/2009 dalla IV sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi su una domanda di risarcimen-

to danni collegata a un atto di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, ritenuto successivamente illegittimo in sede giurisdizionale. Un comune laziale, anni dopo il loro rilascio, aveva disposto l'annullamento di una concessione edilizia e di una sua variante, concernenti la realizzazione di un edificio a uso abitativo. L'annullamento era stato motivato con la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello del privato e con la potenzialità lesiva del progetto, che avrebbe ridotto la vivibilità e la funzionalità del tessuto urbano. Il Tar Lazio, adito dalla società titolare della concessione

edilizia, ha dichiarato l'illegittimità dell'annullamento in sede di autotutela, respingendo tuttavia la domanda di risarcimento danni (sentenza n. 151/2008). Il consiglio di Stato, pronunciandosi sui due appelli proposti dall'ente e dal privato, ha riformato la sentenza di primo grado, richiamando il principio giurisprudenziale consolidato e poi codificato dall'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), secondo cui un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, qualora sussistano oggettive ragioni di pubblico

interesse e a condizione che l'annullamento avvenga «entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati». Nel caso specifico, l'annullamento era avvenuto a distanza di molti mesi (31) e quando l'intervento edilizio era quasi del tutto completato (80%), inoltre non era collegato ad «alcun comportamento antigiuridico del destinatario, ma solo a una mutata interpretazione da parte dell'amministrazione del quadro normativo risultante dal Prg».

Donato Antonucci